



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**Rapporto sulla visita alla
Casa di Reclusione di Oristano-Massama “Salvatore Soro”**

(2 aprile 2016)

In ottemperanza al proprio mandato di cui all’art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in l. 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall’art. 1 c. 317 della l. 28 dicembre 2015 n. 208 e in ottemperanza altresì delle previsioni di cui agli articoli 17-23 del Protocollo Opzionale ONU alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ratificato dall’Italia il 3 aprile 2013, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha effettuato una visita specifica della durata di un giorno alla Casa di Reclusione di Oristano.

Composizione della delegazione

La delegazione era composta da:

Mauro Palma (Presidente del Garante Nazionale)
Daniela de Robert (Componente del Garante Nazionale)
Alessandro Albano (Componente dell’Ufficio del Garante Nazionale)

Contesto della visita e informazioni precedenti

Il contesto della visita – che si caratterizza come “visita richiesta da specifiche circostanze” è stato caratterizzato dalla necessità di prestare una particolare attenzione alla nuova situazione che si sta determinando in Sardegna relativamente alla presenza di un alto numero di detenuti di classificazione di “Alta sicurezza” o sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis o.p. La scelta specifica di una prima visita all’Istituto di Oristano è stata determinata dall’informazione ricevuta, attraverso più lettere inviate dai detenuti dell’area AS1 e dai detenuti dell’area AS3, relativamente all’avvio di una protesta riferita ai seguenti punti:

- assenza del direttore e conseguente difficoltà di comunicazione con la direzione,



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

- situazione di (lieve) sovraffollamento acuita dalla continuità dei flussi di arrivo e dalle lunghe pene (incluso un numero alto di ergastoli) dei detenuti in AS1, che costringe tra l'altro gli ergastolani a condividere la camera detentiva con altri,
- discontinuità nel trattamento finora avuto nei precedenti Istituti (in particolare Nuoro, e in alcuni casi Milano Opera, Sulmona, Catanzaro),
- orario dei colloqui con i familiari (con interruzione nella fascia del pranzo, non compatibile con la presenza di familiari che giungono da lontano),
- impossibilità di colloquio con più di tre persone,
- previsione di quattro telefonate mensili e non di una telefonata settimanale, come attuato in Istituti precedenti, e di due telefonate mensili per AS1; previsione solo a richiesta delle due telefonate aggiuntive per i detenuti dell'AS3 (art. 39 r.p.),
- inutilizzabilità di una stampante e conseguente difficoltà per chi segue corsi di studio (e costo della stampa per pagina),
- mancata risposta alle istanze,
- ritardi nella consegna e nell'invio dei pacchi inviati dalle/alle famiglie e della corrispondenza,
- inutilizzabilità della palestra, pur presente,
- mancata attuazione della circolare del 2 novembre 2015 circa la possibilità dei colloqui via Skype,
- rarità delle visite ispettive del magistrato di sorveglianza,
- carenza di proposte di attività con volontariato.

La protesta è cominciata dal 5 marzo 2016 con lo sciopero del vitto, continuando dal 1° aprile 2016 con l'aggiunta dell'astensione dall'acquisto di generi dal sopravvitto e della sospensione dell'attività lavorativa. Inoltre, la protesta si esprime anche con la battitura, tre volte al giorno, delle inferriate. Alcuni elementi della protesta sono certamente sostenibili nel quadro del complessivo modello di detenzione che si intende implementare dopo la riflessione degli "Stati generali dell'esecuzione penale", conclusasi il 18 e 19 aprile 2016. Altri (per esempio quello relativo alla previsione di quattro telefonate mensili e non di una telefonata settimanale) sembrano più riferirsi a pratiche attuate in Istituti dove le persone erano state precedentemente detenute che non a irregolarità di applicazione di norme e circolari in vigore. Segnalano tuttavia l'opportunità di revisione di tali previsioni regolative al fine di garantire maggior omogeneità nell'attuazione dei circuiti detentivi.

Al momento (25 aprile 2016) la Direzione del carcere non sembra aver intrapreso alcuna azione effettiva di dialogo sui diversi punti, avendo richiesto la preliminare cessazione della protesta. Appare necessario ed urgente aprire un effettivo canale di comunicazione.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Incontri avuti in occasione della visita

Nel corso della visita la Delegazione ha avuto modo di confrontarsi, analizzando insieme le diverse criticità, con i seguenti responsabili della struttura:

Direttore dell'Istituto, (con funzioni di Vice-Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna)

Comandante di Reparto insieme al Vice-Comandante

Responsabile Nucleo investigativo attività P.G.

Responsabile sanitario

Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica

Si è avuto inoltre uno scambio con una rappresentanza del personale di Polizia penitenziaria, per spiegare il ruolo del Garante Nazionale e la funzione cooperativa che viene svolta attraverso il continuo monitoraggio delle diverse situazioni.

Cooperazione e collaborazione

La delegazione ha ricevuto ampia collaborazione a livello centrale e locale, avendo rapido accesso ai luoghi e alle persone, che sono state ascoltate in forma privata qualunque fosse la loro classificazione; inoltre ha avuto la disponibilità di tutti i materiali richiesti.

Inoltre la delegazione ha ricevuto supporto e assistenza dal Provveditorato della Amministrazione penitenziaria, che con l'accompagnamento da e per l'aeroporto ha agevolato la riuscita della visita contenuta in un solo giorno.

Di questa molto positiva collaborazione il Garante Nazionale ringrazia l'Amministrazione penitenziaria.

A. CAPIENZA E PRESENZE

La capienza ufficiale dichiarata è di 260 detenuti (riducibile a 246 se si tolgono dal computo – come occorrerebbe fare – le aree dell'infermeria e dell'isolamento).

Colpisce negativamente che in un documento ufficiale, consegnato alla delegazione, sia riportata la "capienza tollerabile" che è parametro inidoneo a descrivere la situazione dell'Istituto, venato di forte soggettività e ufficialmente abolito (secondo tale parametro la tollerabilità presunta è addirittura di 389 detenuti).

Nel giorno della visita (2 aprile 2016) i detenuti presenti erano 290, non considerando i 12 non presenti per motivi di giustizia, così ripartiti:



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- 38 classificati come AS1
- 192 classificati come AS3 (tra essi 21 stranieri)
- 50 comuni (incluso 1 straniero)
- 8 in regime ex art. 21 o.p.
- 2 semiliberi (incluso 1 straniero)

La presenza di detenuti stranieri non è particolarmente rilevante (23 in totale).

Rilevante è la presenza di detenuti ergastolani: 58, quasi tutti cosiddetti “ostativi”.

B. STAFF E CONTROLLI ESTERNI

Il direttore si divide fra l’incarico di vice-Provveditore vicario presso il Provveditorato di Cagliari e la reggenza della Casa di reclusione “Is Arenas” situata ad Arbus. Quindi, effettivamente, la presenza del direttore in istituto e i conseguenti contatti con i detenuti sono estremamente ridotti, così come lamentato dai detenuti stessi nella loro petizione. Questo stato di fatto è confermato dal direttore stesso.

Non vi è alcun vice-direttore.

Inoltre, in Sardegna sono operativi solo cinque direttori su 13 previsti in organico per i dieci Istituti complessivi (come da Tabella A3 allegata al D.M. 2 marzo 2016).

La gestione tra le varie figure professionali è apparsa alla delegazione cooperativa. Talvolta però tale assetto rischia di non rispettare la dovuta distanza tra i diversi ruoli, in particolare tra medici, direzione e area della sicurezza. Ciò può ledere la relazione fiduciaria tra medico e paziente, tant’è che diversi detenuti hanno segnalato che talvolta il medico non ha prescritto talune terapie per non creare conflittualità con la direzione. Questo aspetto suscita molta preoccupazione.

Un nuovo magistrato di sorveglianza competente per l’istituto è stato designato dal primo marzo 2016. In totale tre magistrati compreso il presidente si occupano di oltre 1000 persone detenute, cioè i ristretti presso la CC di Cagliari (567), la CR di Isili (102) e la CR “Is Arenas” Arbus (73) oltre che, appunto, i ristretti nella CR di Oristano (tali cifre sono riferite alle presenze rilevate al 31 marzo 2016).

Si raccomanda che tale situazione sia rivista con urgenza dalla competente Direzione generale al fine di fornire gli Istituti sardi dell’idoneo numero di direttori, anche prevedendo, se necessario, modalità incentivanti per l’assegnazione a tali sedi.

A oggi (25 aprile 2016) il Garante regionale per la Sardegna non è stato nominato, mentre, si è appreso dagli organi di stampa (ne hanno data notizia il 1° aprile u.s.) che il Consiglio comunale ha



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

approvato il regolamento che definisce i compiti dell'istituendo Garante per i diritti dei detenuti della CR di Oristano-Massama e che sarà nominato dal sindaco di Oristano.

C. REGISTRI

La consultazione dei registri è stata molto limitata.

Il registro delle visite dei magistrati consegnato alla delegazione era nuovo, datato 1° marzo 2016 e, alla data della visita, mai usato, a indicazione che da quella data nessuna visita del magistrato di sorveglianza si era ancora svolta. Alla richiesta della delegazione di consultare il registro precedente è stato risposto che ciò non era possibile essendo tale registro bruciato a seguito di un incidente e quindi non più consultabile.

Il registro della collocazione nelle celle¹ di isolamento non è mai stato attivato: la dislocazione dei detenuti in tali celle può essere dedotta dal sistema AFIS.

Il registro dei provvedimenti disciplinari è esistente ma non è stato consultato dalla delegazione.

D. STRUTTURE E LORO USO

Il complesso è stato progettato negli anni Novanta e realizzato tra la fine degli anni Novanta e la prima decade del XXI secolo. Aperto il 12.10.2012 come Casa Circondariale, è divenuto solo successivamente Casa di Reclusione.

È composto di un corpo centrale di tipo neo-filadelfiano e di una sezione separata per semiliberi e detenuti in articolo 21 o.p.

La scheda di presentazione del sito del Ministero della Giustizia appare conforme a quanto riscontrato dalla delegazione.

Complessivamente, l'Istituto ha 6 sezioni, ciascuna con 20 stanze, una sezione per semiliberi e detenuti in articolo 21 o.p. con 5 stanze e una d'isolamento, dotata di 5 celle².

L'Istituto, pur essendo di nuova realizzazione, appare pensato sulla base di una progettazione di vecchia concezione. La linea progettuale, infatti, è distante da un'idea di detenzione che permetta una pluralità di azioni da svolgere durante la giornata che non siano quelle di mera allocazione, ed

¹ Concordando con la terminologia utilizzata nel Regolamento di esecuzione (d.p.r. 230/2000), ci si riferirà sempre a "stanze" per il pernottamento e non a "celle", indipendentemente da ogni valutazione qualitativa di tali ambienti. Tuttavia nel caso dell'isolamento, data la caratteristica degli ambienti dove questo viene attuato e la temporaneità della collocazione, si utilizzerà in questo e in altri Rapporti il termine "celle".

² V. nota 1.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

induce indirettamente passività e nessuna effettiva possibilità di organizzazione responsabile della giornata.

Gli spazi comuni utilizzati sono angusti e centrati sullo svolgimento della giornata essenzialmente nelle sezioni detentive.

Inoltre, l'utilizzo attuale o il totale non utilizzo degli spazi comuni pur esistenti accentua la realizzazione di un modello di detenzione sostanzialmente conservativo, centrato sull'ordinata allocazione dei detenuti e molto ridotto sul piano dell'offerta trattamentale e della proposta di attività responsabilizzanti.

Lo stato di mantenimento è complessivamente buono. Le pareti tuttavia appaiono di colore neutro, disadorne, e sembra molto poco stimolata l'attività dei detenuti alla loro personalizzazione. Alcuni aspetti in positivo – che riflettono un'attività espressiva realizzata – sono costituiti da pregevoli mosaici realizzati nell'ambito di un corso (terminato nel marzo 2016) che ha coinvolto alcuni detenuti e che dovrebbe essere ripetuto in futuro. Su qualche parete, sono esposti, comunque, quadri realizzati da detenuti.

Esiste un'ampia **palestra** con alcune attrezzature, ma non è (e non è stata) mai utilizzata. Viene usata come magazzino. Nelle sezioni compaiono invece i tipici strumenti rudimentali costruiti dai detenuti per l'esercizio fisico (sollevamento pesi con bilancieri fatti con pacchi di sale o bottiglie di acqua).

L'Istituto è dotato di un ampio **teatro** utilizzato nel passato e molto meno ora, dopo che l'Istituto è stato sostanzialmente riservato alle sezioni AS.

È altresì dotato di una **cappella** cattolica, con soffitto parzialmente trasparente. Nei mesi caldi la chiesa si surriscalda diventando inutilizzabile. Al momento della visita erano ancora esposti gli addobbi natalizi.

Ogni sezione è dotata di una **saletta per la socialità**, piccola, spoglia, priva di arredo, tranne un tavolino e qualche sedia, di plastica, un calcio-balilla da tavolo (nelle sezioni AS1 e AS3), un tavolo da ping-pong (solo nella sezione AS3). La saletta non è dotata di bagno, per cui nei casi di necessità naturali occorre ogni volta chiamare l'agente di turno.

La cosiddetta **sala hobby** presente in ogni sezione è una stanza detentiva da un posto, attrezzata con un tavolino e qualche sedia, nella quale possono svolgere attività due persone alla volta.

I **cortili** per il passeggio hanno una copertura molto ridotta, permettendo un uso parziale in caso di sfavorevoli condizioni atmosferiche (pioggia o sole cocente). Sono ampi, ma con l'eccezione di un tavolo e quattro sedili (di cemento) fissi e centrali, non hanno alcuna attrezzatura. L'unico esercizio fisico che risulta attuabile in tali cortili è il mero passeggio ripetuto, non essendo provvisti di alcun elemento per attività di gioco o altro; la struttura del tavolo e dei sedili centrali ostacolerebbe



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

peraltro le eventuali attività di gioco collettivo (pallavolo, pallacanestro o altro) anche qualora i cortili venissero minimamente attrezzati.

Esiste un **campo** di calcetto che – a quanto riportato – è utilizzato in estate. Esiste un'**ampia area verde** che potrebbe essere attrezzata e utilizzata come campo di calcio: attualmente è inutilizzata anche se sembrano esserci progetti in tal senso. In contrasto con questa ipotesi, il direttore ed il comandante hanno informato la delegazione circa il rischio di utilizzo di tale area per un ulteriore nuovo blocco detentivo.

Le **stanze per le visite** delle famiglie sono di due tipi (tutte comunque monitorate visivamente e acusticamente): due sono per intrattenimento familiare, composte da un tavolo e quattro sgabelli (fissati al suolo), due sono cameroni con dieci tavoli con quattro sgabelli ciascuno, tutti fissati al suolo. La sensazione complessiva è di un ambiente del tutto asettico, scomodo (gli sgabelli sono senza spalliera) e triste.

Sono presenti due postazioni per visite schermate (con vetro divisorio) attualmente non attrezzate con citofono, che appaiono evidentemente non utilizzate, anche se possono essere rese facilmente operative nel caso di un'eventuale presenza di detenuto non autorizzato a visite con contatto fisico (per esempio in regime ex art. 41 bis o.p.).

A queste indicazioni sulle strutture fanno riscontro le regole per il loro uso. Queste corrispondono a un'applicazione pedissequa della Circolare 3663/6113 del 23 ottobre 2015 e alla non considerazione della successiva Lettera circolare 425948 del 21 dicembre 2015 che di fatto supera le previsioni della circolare precedente, senza peraltro abolirla.

L'applicazione restrittiva di tali previsioni determina di fatto molte difficoltà organizzative nella rotazione del personale e nell'alternanza degli accessi per detenuti appartenenti a classificazioni diverse (AS1, AS3, comuni) non sostenibili dal personale operativo presente. Tutto ciò si concretizza in una sostanziale inattività giornaliera e in un sottoutilizzo delle pur limitate strutture per attività esistenti nell'Istituto.

La struttura è particolarmente inadeguata per i detenuti che scontano l'ergastolo (58 persone) e che sono costretti a non poter usufruire di cella singola e, come vedremo più avanti, a trascorrere il tempo in totale inattività.

Si raccomandano conseguentemente alcune azioni relative alle strutture da realizzare con urgenza a livello locale:

1. **Svuotamento della palestra del materiale attualmente in essa immagazzinato, allestimento delle attrezzature e suo utilizzo. L'organizzazione dei turni deve permettere a tutti i detenuti, qualsiasi sia la loro classificazione e per gruppi tali da garantire condizioni di ordine e**



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- sicurezza, di usufruire di almeno due ore settimanali di esercizio fisico in palestra.** Le attrezzature mancanti possono essere richieste alla sezione regionale del CONI nel quadro dell'accordo siglato dal Comitato con il Ministero della giustizia; la struttura dipartimentale centrale può contribuire a facilitare tale azione.
2. **Utilizzo del teatro per iniziative che coinvolgano maggiormente la cittadinanza esterna e che diano spazio a organizzazioni di volontariato del territorio** con le quali instaurare un rapporto di collaborazione continuativa per progetti e soprattutto per una maggiore presenza all'interno dell'Istituto.
 3. **Idoneo allestimento delle salette di socialità con attrezzature ricreative.**
 4. **Ripristino della possibilità del diretto uso della stampante**, secondo turni stabiliti dalla direzione.
 5. **Presentazione di un progetto per la sistemazione dell'area verde presente.** Tale area può essere usata o come supporto all'attività di orto e piccola agricoltura o come struttura attrezzata per lo sport (in particolare calcio). Il progetto potrà chiedere un finanziamento attraverso la Cassa delle ammende, qualora non si trovino risorse locali (Associazioni/Fondazioni locali o, se allestita per attività sportive, le Federazioni locali). **Successiva pianificazione dell'utilizzo di tale spazio nel corso della giornata.**
 6. **Presentazione di un progetto – da realizzare anche con risorse interne – di area verde per colloqui** (ai sensi dell'art. 37 co. 5 r.p.) con le famiglie da attuare nella (lunga) stagione mite dell'isola.

E. QUALITÀ DELLA VITA DETENTIVA

L'Istituto ha subito la forte accentuazione della presenza di detenuti classificati come "alta sicurezza" nel contesto di una struttura – e di una preparazione professionale del personale – centrati sull'organizzazione di una vita detentiva disegnata per detenuti comuni. Per esempio, le stanze, pur complessivamente in condizioni dignitose, sono state pensate per detenuti che trascorrono un numero ben limitato di anni in esse e certamente non per persone che debbono trascorrervi periodi molto lunghi o l'intera esistenza. La stessa osservazione vale per la previsione e l'articolazione delle stanze detentive e di altri ambienti nelle sezioni.

La necessità di tenere separati i detenuti dei circuiti AS1, AS3 e comuni ha di fatto portato alla esclusione dei ristretti in alta sicurezza da ogni attività anche lavorativa ad eccezione dei piccoli lavori di tipo domestico a rotazione.

Da notare che molti detenuti in AS1 rimpiangono il periodo di detenzione ex art. 41 bis o.p. come periodo in cui avevano uno spazio individuale maggiore, potevano meglio riflettere, avere un proprio spazio autonomo e minore confusione complessiva.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'articolo 22 del codice penale prevede che la pena dell'ergastolo debba essere scontata con l'isolamento notturno: se è vero che intenzione del legislatore era quella di dare una connotazione negativa a tale previsione, è altrettanto vero che essa possa essere attualmente agita "in positivo" richiedendo la possibilità di spendere il tempo notturno da solo.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2003)²³ indica le linee per le detenzioni lunghe e per l'ergastolo e le Regole penitenziarie europee ricordano (regola 103.8) che "Un'attenzione particolare deve essere prestata al programma di trattamento e al regime dei condannati a vita o a pene lunghe".

Dal canto suo il CPT nei suoi standard (CPT/Inf (2001) 16) afferma (par. 33) che: "Il lungo imprigionamento può avere effetti di desocializzazione del detenuto. Oltre a tale processo di istituzionalizzazione, i detenuti che scontano sentenze molto lunghe possono soffrire di un insieme di problemi psicologici (inclusa la perdita di autostima e il venir meno delle proprie abilità professionali) e hanno la tendenza a diventare sempre più distaccati dalla società, a cui invece molti di essi ritorneranno. Secondo il CPT, i regimi di detenzione previsti per tali detenuti devono tendere a compensare questi effetti in modo positivo e proattivo. Tali detenuti devono avere accesso a un ampio spettro di attività significative di tipo vario (lavoro, preferibilmente professionalizzante, istruzione, sport, attività ricreative). Inoltre devono essere in grado di esercitare un certo grado di autonomia e di responsabilità personale. Ulteriori passi devono essere compiuti per dare significato al tempo trascorso in carcere; in particolare, la previsione di piani di trattamento individualizzati e un idoneo supporto psicosociale sono elementi importanti nell'aiutare questi detenuti a prendere la misura del proprio periodo di detenzione e prepararsi al ritorno alla società. Inoltre gli effetti di istituzionalizzazione dei detenuti che scontano sentenze lunghe saranno meno gravi e i detenuti saranno più pronti ad affrontare il ritorno se saranno posti nelle condizioni di mantenere contatti effettivi con il mondo esterno"³.

L'organizzazione attuale della vita detentiva degli ergastolani nella Casa di Reclusione di Oristano e, più in generale, dei detenuti delle aree di Alta sicurezza, non corrisponde attualmente a tali parametri.

Ciò dipende sia dall'organizzazione della vita quotidiana nell'Istituto che dalla struttura stessa dell'Istituto.

Per questo si raccomanda, a livello locale, di:

- 7. Predisporre e implementare un piano organico di attività per gli ergastolani** che dia loro accesso effettivo a sport, attività culturali, attività d'impiego di pensiero e di organizzazione concettuale, attività lavorative.

³ Si vedano inoltre i paragrafi 61, 62 e 63 della Sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso *Vinter c. United Kingdom*, 9 luglio 2013.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

8. **Predisporre e implementare un analogo piano per i detenuti che scontano pene lunghe anche se non ergastolani.**

A livello del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, centrale o regionale, si raccomanda di:

9. **Rivedere il progetto di collocazione di detenuti di AS1 e AS3 nella struttura di Oristano e, nelle more della decisione, bloccare ulteriori trasferimenti verso tale Istituto.**
10. **Elaborare con urgenza un piano regionale per la sistemazione dei detenuti che scontano pene lunghissime o l'ergastolo nelle strutture della regione, facendo in modo che essi possano essere sistemati in celle singole e possano usufruire di strutture che consentano attività, riducano gli effetti di alienazione, desocializzazione dei detenuti condannati a pene molto lunghe o all'ergastolo.**
11. **Prevedere incontri formativi per lo staff** centrati sulla peculiarità delle detenzioni lunghe.

Nel contesto della visita la delegazione ha, inoltre, ricevuto un'istanza relativa alla qualità della vita detentiva da un detenuto, la cui condizione di "isolamento" volontario è giustificata da una certificata patologia di cefalea acuta. Il detenuto domanda che il televisore rimosso dalla cella e collocato nel servizio igienico antistante, come constatato dalla delegazione, sia riportato nella cella da lui occupata. La delegazione ritiene che la richiesta sia compatibile con le sue attuali condizioni di salute e possa essere accolta nell'ottica del miglioramento delle sue complessive condizioni e pertanto chiede alla Direzione di provvedere a rimettere il televisore nella cella in cui il predetto detenuto è alloggiato [il nome è stato comunicato alla Direzione].

F. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La normativa attuata in Istituto circa la comunicazione con le famiglie riflette la stessa impostazione, restrittiva e poco adeguata all'esecuzione di pene lunghe in posti peraltro strutturalmente distanti dal contesto familiare.

Ovviamente si è consapevoli delle ristrettezze implicite nelle regole che definiscono i possibili contatti con altri – inclusi i familiari – da parte dei detenuti che sono in regime di Alta sicurezza (in particolare AS1), anche se non va dimenticato che si tratta di soggetti per i quali è stata già emessa una valutazione di non attualità di connessione con organizzazioni criminali, da cui la declassificazione ottenuta dopo il periodo di detenzione ex art. 41 bis o.p.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

A tal proposito occorre sottolineare che i rapporti con le famiglie sono aggravati dalla distanza e dai costi dei mezzi di trasporto. Pertanto le video-telefonate favorirebbero i contatti familiari riducendo le onerose trasferte ed alleviando il carico di lavoro del personale penitenziario addetto ai colloqui.

Circa i colloqui telefonici, le chiamate ai telefoni cellulari sono attualmente disciplinate con lettera circolare 28 aprile 2010 n. 0177644, secondo cui possono essere consentite ai detenuti comuni di media sicurezza (essendo sempre escluse per chi sia in regime di 41-bis e chi sia classificato come alta sicurezza) che non abbiano effettuato colloqui visivi (di regola 6 al mese) né telefonici (di regola uno a settimana) per un periodo di almeno quindici giorni, a chi dichiara di non poter mantenere contatti di alcun tipo con i propri familiari se non per mezzo di telefonate verso utenza mobile⁴.

12. Si raccomanda che tale disciplina, chiaramente anacronistica nel differenziare telefoni fissi e mobili, sia quanto prima modificata dal Dipartimento, in modo da incrementare i contatti con la famiglia ed il mondo esterno, potendosi facilmente attuare tale modifica in pieno rispetto delle necessità di sicurezza.

Considerata la possibilità di realizzare un collegamento per l'introduzione della telemedicina, si sottolinea, a sostegno di tale ipotesi, la possibilità di utilizzare il previsto collegamento anche per semplificare i colloqui sia con le famiglie sia con il magistrato di sorveglianza.

I colloqui visivi con i familiari vengono fatti, nelle giornate previste, in due diversi orari, dalle 8.15 alle 13.15 in alcuni giorni e dalle 13.15 alle 17.15 in altri. Questa organizzazione non consente la possibilità di usufruire in modo continuativo di 6 ore: tale punto è stato evidenziato come criticità dai detenuti nel documento relativo alla loro attuale protesta.

Va osservato che il recente aumento del numero di giorni in cui effettuare i colloqui (passato da 3 giorni a settimana al doppio, a parità di operatori) ha richiesto un grande impegno al personale penitenziario, che, peraltro, appare poco disponibile ai turni pomeridiani (ne è un indiretto indizio l'aumento del tasso di malattia, quando il personale sia chiamato a coprire i turni pomeridiani). I detenuti sollecitano la possibilità di prolungare l'orario al pomeriggio in modo da consentire di accumulare le ore in una unica soluzione.

⁴ Relativamente alle telefonate, va ricordato che il già citato Regolamento di esecuzione, dopo la previsione dell'articolo 39 comma 2 (che prevede che, con i congiunti e conviventi, e se ricorrano ragionevoli e verificati motivi con persone diverse da congiunti e conviventi, il detenuto ha diritto a una telefonata settimanale a meno che non sia in esecuzione di sentenza per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis co. 1 o.p., nel qual caso ha diritto a due telefonate mensili), al comma 3 dello stesso articolo, chiarisce che "L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolge con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto".



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

I detenuti inoltre lamentano la restrizione nei colloqui che esclude la possibilità di incontrare più di tre persone durante ogni colloquio. Riferiscono che fino a dicembre era consentito l'alternarsi di un quarto familiare.

A tal proposito, si segnala che il Regolamento di esecuzione (d.p.r. 230/2000) all'articolo 37 comma 10 stabilisce che "A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone". Ma aggiunge poi: "È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi".

Per contemperare le richieste dei detenuti relative a tali questioni e le esigenze del personale e tenendo conto della lontananza dell'Istituto dai luoghi di residenza delle famiglie dei ristretti, **la delegazione raccomanda che la Direzione dell'Istituto:**

- 13. garantisca l'opportunità di visita con orario continuativo almeno in un giorno a settimana,**
- 14. attui la deroga prevista al Regolamento di esecuzione e dia la possibilità di partecipazione di più persone quando si tratti di familiari diretti.**

G. TUTELA DELLA SALUTE

Nel corso della visita è stato riferito alla delegazione il numero di circa 1000 traduzioni all'anno per motivi di salute. La rilevanza anche economica, oltre che di risorse di personale, di tale situazione spinge a sollecitare la possibilità di includere la Sardegna nel Piano di avvio della telemedicina, previsto dalla legge di stabilità del corrente anno⁵. Iniziative sperimentali della ASL di Sassari con la Federsanità - ANCI possono essere utili per indicare la via da seguire anche nel distretto di Oristano⁶. Il collegamento in rete si potrebbe applicare per le attività diagnostiche

Nonostante la visita condotta dalla delegazione all'area sanitaria sia stata eseguita senza personale medico e, quindi, limitata ad alcuni aspetti essenziali, sono state riportate alla delegazione stessa alcune criticità:

- carenza di alcune competenze specialistiche. In particolare per la neurologia, la dermatologia e l'odontoiatria;
- insufficiente presenza degli psichiatri (sono assicurate sei ore a settimana contro le 38 indicate nelle linee guida regionali), evidenziata dal responsabile sanitario, congiunta con una scarsa "presa in carico" dei soggetti con disagio mentale e attivazione di un servizio psichiatrico

⁵ Art. 1, c. 544 della l. 28 dicembre 2015 n. 208.

⁶ Si veda in particolare la Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Sassari e la Federsanità- ANCI per lo studio, la progettazione e l'esercizio del servizio di telemedicina per l'assistenza dei detenuti del carcere di Bancali e approvazione del relativo progetto Aziendale "Progetto Telemedicina Penitenziaria e Fascicolo Sanitario Elettronico del Detenuto" (delibera del Direttore generale della ASL Sassari n. 284 del 12 settembre 2014).



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

soltanto di tipo “reattivo”, consistente nella presenza di un medico psichiatra solo a seguito di segnalazione di uno specifico caso;

- attuale non presenza del SERT;
- non garanzia della continuità di trattamenti fisioterapici per detenuti che avevano iniziato tali trattamenti in Istituti di precedente detenzione.

Inoltre, l’età media piuttosto alta della popolazione detenuta incide sulle richieste di prestazioni mediche. Appare evidente la necessità di un’azione positiva della Direzione dell’Istituto con le autorità sanitarie locali perché tali criticità vengano superate e soprattutto perché la tutela della salute sia garantita attraverso un servizio continuo e non meramente reattivo, che prenda in carico i pazienti e realizzi anche interventi di natura preventiva:

Relativamente alla discontinuità delle terapie fisioterapiche, la delegazione ha incontrato un detenuto disabile [*nominativo qui omissis*] a cui, per ammissione dello stesso responsabile sanitario, non è stata assicurato il prosieguo della terapia iniziata nel precedente Istituto, sostanzialmente per gli alti costi che un intervento fisioterapico per un singolo comporterebbe. La delegazione ritiene che tale situazione sia inaccettabile e lesiva del diritto alla tutela della salute. Qualora un Istituto non possa garantire tale continuità il detenuto deve essere trasferito in altro Istituto dove questi trattamenti possano essere eseguiti. Ricorda in tal senso gli obblighi derivanti non solo dall’art. 32 della Costituzione, ma anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani⁷.

13

Nel contesto della visita la delegazione ha inoltre ricevuto due istanze relative al trattamento sanitario, che qui di seguito si riportano [*i relativi nomi sono stati comunicati all’Amministrazione*]:

Detenuto A, straniero di 35 anni con circa dieci anni di detenzione già scontati e circa altri dieci residui, assegnato al circuito AS3, ha lamentato problemi gravi ai denti che gli impediscono una corretta masticazione e gli provocano conati quando ingerisce cibo solido. In conseguenza, è evidente un’accentuata magrezza che – egli riferisce – recente e dovuta a tali problemi. Ha riportato che la soluzione prospettatagli è stata l’estrazione totale dei denti e l’applicazione di una protesi. Data la giovane età, egli ha chiesto invece l’estrazione dei soli denti attualmente malati e l’applicazione di una protesi parziale. Tuttavia a tale soluzione si oppongono gli alti costi e la sua assoluta impossibilità di far fronte agli stessi, anche in considerazione della totale assenza di rapporto con familiari o conoscenti e l’impossibilità nell’Istituto di avere accesso ad attività lavorativa retribuita.

⁷ Si vedano in tal senso le argomentazioni della Corte nella decisione di inammissibilità nel caso *Tellissi v. Italia* (5 marzo 2013).



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

La delegazione propone alla Direzione di provvedere immediatamente alla somministrazione di una dieta liquida o semi-liquida o comunque idonea, di assegnare il detenuto a un lavoro interno che gli consenta di avere una retribuzione, pur minima per il proprio mantenimento e per affrontare alcune spese odontoiatriche essenziali, nonché di verificare l'esistenza nel territorio di Oristano di eventuali progetti di odontoiatria sociale promossi in sede locale.

Detenuto B, assegnato al circuito AS1, è apparsa alla delegazione chiaramente non in grado di gestire la propria persona e anche di comprendere la propria contingente situazione (dove si trova, perché vi si trova, etc.). Il detenuto, che ha trascorso lunghi periodi in sezioni a regime di cui all'art. 41 bis o.p., appare del tutto inidoneo a proseguire la propria detenzione in una sezione di alta sicurezza, nonché bisognoso di assistenza psichiatrica. La delegazione chiede alla Direzione generale dei detenuti e trattamento di valutare approfonditamente il caso e di stabilire se permangono le condizioni per il suo mantenimento nell'attuale circuito.

H. GLI ACQUISTI AL SOPRAVVITTO

Nel corso della visita la delegazione ha preso nota che ai detenuti che fanno acquisti al sopravvitto vengono consegnati degli scontrini (non fiscali) con prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente pagati: per ogni tipologia di alimento o altro il prezzo unitario o al kilo varia sempre da 0,01 a 0,25 centesimi. Sono stati visionati 27 scontrini del mese di marzo 2016 emessi da una specifica ditta [*nominativo qui omesso*]. La delegazione ha manifestato profonda perplessità al Direttore al termine della visita interrogandosi se non fosse il caso di interessare la Procura per una verifica. Le informazioni ricevute in seguito (6 aprile 2016) dall'Ispettore responsabile del Nucleo Investigativo Attività di P.G. hanno sciolto gli interrogativi più gravi anche se non hanno del tutto chiarito il perché dell'emissione di scontrini che, se destinati – secondo quanto riportato dalla ditta fornitrice all'Ispettore – alla sola certificazione del peso e non già del prezzo, non si comprende perché debbano indicare irragionevoli prezzi unitari e prezzo totale.

La delegazione si limita in questa sede a prendere atto della risposta fornita. Nel contempo chiede che la Direzione dell'Istituto provveda a dare istruzioni alla ditta fornitrice affinché cessi tale prassi e si provveda a dare mere certificazioni del peso, fermo restando l'obbligo di fatturazione fiscale della complessiva fornitura del sopravvitto da prodursi almeno mensilmente. Invita il Dipartimento a rivedere organicamente tale materia, avendo peraltro osservato prassi diverse nei vari Istituti visitati (dal non rilasciare alcuna ricevuta al detenuto, neppure meramente indicativa del peso e delle quantità al rilasciare corretti scontrini fiscali).



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Conclusioni

Il presente Rapporto, oltre a fornire elementi descrittivi che si ritiene possano essere utili al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla sua articolazione locale per la Sardegna e alla Direzione dell'Istituto, contiene alcune raccomandazioni.

Il Garante Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, lettera f, del DL 146/2013, convertito in legge 10/2014, chiede che sia data risposta a tali raccomandazioni, indicando le azioni intraprese o argomentando quelle non avviate, entro trenta giorni dalla ricezione del Rapporto. Sarà cura dell'Amministrazione centrale provvedere a trasmettere alle autorità locali il Rapporto, evidenziando le parti che indicano azioni di competenza appunto locale.

Relativamente ai casi precedentemente evidenziati, si chiede di ricevere risposta separata nel più breve tempo possibile circa le decisioni conseguentemente assunte.

Nel presentare il Rapporto, il Garante ricorda che ogni visita e ogni intervento rappresenta un elemento di collaborazione con le Istituzioni e coglie l'occasione per sottolineare la proficua collaborazione dell'Ufficio con l'Amministrazione penitenziaria.

Il Rapporto sarà reso pubblico sul sito del Garante senza alcuna indicazione di nomi non prima di trenta giorni dalla consegna al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in attesa delle risposte alle raccomandazioni formulate e degli eventuali commenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Tali commenti saranno inclusi nel testo reso pubblico.

15

per il Garante Nazionale
il Presidente

Roma, 29 aprile 2016